

Ultradecennalità nell'esercizio delle funzioni di GIP-GUP nei Tribunali monosezionali con organico non superiore a sei unità.

(Risposta a quesito del 23 febbraio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 febbraio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“Rilevato che - con delibera plenaria del 21 gennaio 2010 - è stata approvata la tabella di organizzazione del Tribunale di ..., ad eccezione del punto concernente la situazione di ultradecennalità maturata e non rimossa in relazione alla posizione dei dott.ri ... e ..., con riferimento rispettivamente all'attività di supplenza nei ruoli GIP/GUP del primo ed alle funzioni di GIP svolte dal secondo, nonché del punto in cui si assegnavano ad un magistrato le sole funzioni GUP separate dalle funzioni GIP, in violazione del par. 26.5 della vigente circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009-2011.

Considerato che, su sollecitazione del Presidente del Tribunale di ..., il Consiglio, con successiva delibera del 31 marzo 2010, avendo rilevato che la situazione d'organico del Tribunale di ... - uno degli undici tribunali con organico non maggiore di sei unità - era resa ancor più critica dalla vacanza di tre posti in organico, tale da rendere estremamente difficoltosa l'applicazione del dettato della vigente Circolare sulle tabelle relativo al necessario cumulo delle funzioni gip/gup, nonché l'osservanza del Regolamento ex art. 19 D.lgs n. 106/06, aveva introdotto una deroga alla necessità di rispettare tali disposizioni, approvando in via straordinaria assetti tabellari, originari e/o variati, che prevedevano l'attribuzione di funzioni separate di gip e di gup a distinti giudici e consentendo, in termini eccezionalmente analoghi, una ulteriore deroga al divieto di ultradecennalità in dette funzioni.

Rilevato che l'ammissibilità di tali deroghe era giustificata da una contingente scopertura, che per il Tribunale di ..., così come per qualcuno degli altri dieci Tribunali suindicati, faceva scendere le presenze ad un numero di giudici pari o inferiore a due terzi dell'organico, senza inficiare il principio secondo cui il divieto dell'ultradecennalità nelle funzioni gip e gup o gip/gup si applica anche nei Tribunali composti da un'unica sezione.

Considerato che l'assetto tabellare del Tribunale di ... veniva dunque approvato, con invito al Presidente del Tribunale ad avviare le procedure di rimozione delle ultradecennalità dei dott.ri ... e ... nel momento in cui la situazione dell'organico avesse fatto registrare una copertura superiore ai due terzi di esso.

Rilevato che in data 21 dicembre 2010, il Presidente del Tribunale di ... ha posto al Consiglio Superiore un quesito volto a conoscere se le medesime ragioni che avevano sorretto il riconoscimento in via eccezionale delle deroghe innanzi indicate potessero rinvenirsi anche in presenza di una situazione, quale quella che si verificherà nell'aprile 2011 per il Tribunale di ..., in cui le vacanze in organico verranno coperte da magistrati di prima nomina, come tali impossibilitati per legge a svolgere funzioni GIP/GUP e monocratiche penali.

Considerato che la regola di necessaria unificazione in capo ad unico magistrato di funzioni GIP e GUP è di matrice consiliare, a differenza del divieto di ultradecennalità nelle medesime funzioni, direttamente imposto dalla legge, cosicché può ancora trovare spazio, anche nella situazione descritta, la deroga al principio posto dal par. 26.5, mentre non altrettanto è a dirsi in ordine al divieto di permanenza ultradecennale (la cui temporanea “sospensione” era stata giustificata, in via contingente, dalla necessità - come si legge nella delibera del 31 marzo 2010 - di non far giungere a livelli inaccettabili i rischi di incompatibilità processuale), potendosi soltanto attenuare il vincolo in ordine alle funzioni GIP o GUP svolte in via di mera supplenza, discostandosi consapevolmente da precedenti deliberati consiliari che richiedevano, a tal fine, l'accertamento in concreto del carattere meramente occasionale dell'attività di supplenza.

Considerato che in tal modo la situazione di stallo può essere risolta con le ordinarie regole tabellari, ipotizzando soluzioni (quali lo scambio tra i dottori ... e ... delle rispettive funzioni

disgiunte GIP e GUP e la supplenza dello stesso Presidente del Tribunale nei casi di incompatibilità) rese possibili dal pieno organico raggiunto dall'ufficio.

Tanto premesso

Il'unanimità delibera

di rispondere nel senso che nella situazione descritta di pieno organico raggiunto con la destinazione di magistrati di prima nomina è ancora possibile consentire, per i Tribunali di organico non superiore a sei unità, la deroga al par. 26.5 della circolare tabelle 2009/2011, nonché considerare non maturato il termine decennale per funzioni svolte in via di mera supplenza”.